Ai gentili Clienti

Loro sedi

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 10-QUINQUIES DL 38/2026)

Gentile Cliente,

con la presente circolare illustriamo la c.d. "Rottamazione-*quinquies*" dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), riportando anche gli aggiornamenti intervenuti fino alla data odierna.

1. Premessa

L'art. 10-*quinquies* del DL 27.3.2026 n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell'Agente della Riscossione, di deliberare l'accesso alla c.d. "Rottamazione-*quinquies*" di cui all'art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi affidati dal 2000 al 2023.

I termini originari sono stati prorogati dal DL 63/2026, convertito dalla L. 30.6.2026 n. 113: gli enti dovevano adottare, pubblicare e comunicare all'Agente della Riscossione il provvedimento di adesione entro il 31.7.2026, mentre la finestra per i contribuenti è stata fissata dal 16.10.2026 al 15.12.2026.

Occorre quindi trasmettere la domanda tra il 16.10.2026 e il 15.12.2026; le somme (o la prima rata) andranno pagate entro il 31.3.2027. Alla data della presente circolare il termine del 15.12.2026 non risulta prorogato.

2. Ambito applicativo

I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:

- debiti di natura tributaria;
- debiti di natura non tributaria, ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti.

La rottamazione riguarda i carichi affidati fra l'1.1.2000 e il 31.12.2023 e riscossi mediante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non sono interessati, invece, i tributi locali gestiti in proprio tramite riscossione diretta o affidati a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 ha disposto una diversa definizione agevolata che presuppone comunque una delibera dell'ente.

2.1 Debiti tributari

Fra i debiti di natura tributaria figurano, ad esempio:

- la tassa automobilistica, laddove gestita dalle Regioni;
- l'IMU;
- la TARI;
- il canone unico patrimoniale (la Cass. SS.UU. 1.5.2026 n. 12225 ha confermato che rientra nella nozione di debito tributario).

2.2 Debiti non tributari

Fra i debiti di natura non tributaria figurano, ad esempio:

- le sanzioni del codice della strada;
- le rette scolastiche;
- le altre tariffe.

3. Enti che hanno aderito

L'elenco ufficiale degli enti che hanno aderito è consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato carichi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il documento è pubblicato in formato PDF ("Elenco regioni ed enti locali rottamazione-quinquies"), in ordine alfabetico, con l'indicazione della sigla della provincia, dei soggetti terzi e di eventuali note; la ricerca dell'ente di interesse può essere effettuata per nome all'interno del documento. Poiché l'elenco è soggetto ad aggiornamento da parte dell'Agenzia, è opportuno consultarne sempre la versione più recente prima della presentazione della domanda.

L'elenco è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Elenco-regioni-ed-enti-locali-rottamazione-quinquies.pdf.

4. Verifica preventiva dei carichi rottamabili

Per appurare se i carichi sono rottamabili, l'Agente della Riscossione fornisce, dal 15.10.2026, un servizio di richiesta del "Prospetto informativo", che riporta i debiti definibili e gli importi dovuti. È possibile:

- accedere alla propria area riservata nel sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- chiedere, anche attraverso l'area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili.

4.1 Area personale

Nella propria area personale si accede tramite SPID, CIE o CNS o con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Entro le successive 12 ore il sistema invia all'indirizzo indicato una e-mail con il link per scaricare il prospetto, disponibile per 5 giorni.

4.2 Area pubblica

In questo caso occorre compilare il form presente nella medesima sezione e allegare la documentazione di riconoscimento. Una volta convalidata la domanda e verificata la documentazione da parte degli uffici, il contribuente riceve una e-mail contenente il link per il download del prospetto, anch'esso utilizzabile entro 5 giorni.

5. Benefici

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi compresi nei carichi. Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all'Agente della Riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, laddove ancora dovuti (gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall'1.1.2022).

Pertanto, andranno pagate:

- le somme a titolo di capitale;
- le spese di esecuzione, nonché di notifica della cartella di pagamento.

5.1 Sanzioni per violazioni del codice della strada

Le sanzioni inerenti violazioni del codice della strada non sono stralciate per effetto della rottamazione: lo stralcio riguarda solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81.

6. Procedura e versamenti

La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Essa inizia con una domanda presentata dal debitore, a cui segue la liquidazione degli importi a cura dell'Agente della Riscossione.

6.1 Domanda

La domanda può essere presentata dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 54) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

6.2 Liquidazione degli importi

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell'Agente della Riscossione, che la comunica entro il 28.2.2027.

6.3 Versamenti

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2027 oppure, previa opzione esercitata nella domanda, in un massimo di 54 rate bimestrali, tra il 31.3.2027 e il 31.1.2036. Ciascuna rata non può essere di

importo inferiore a 100,00 euro e sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.4.2027, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Adempimento	Termine
Presentazione (e integrazione o correzione) della domanda	dal 16.10.2026 al 15.12.2026
Comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agente della Riscossione	entro il 28.2.2027
Pagamento in unica soluzione o della prima rata	31.3.2027
Rate successive alla prima nel 2027	31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.2027
Rate dal 2028	31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ciascun anno
Ultima rata	31.1.2036

Il pagamento può essere effettuato tramite il sito istituzionale, l'app EquiClick, i bollettini precompilati allegati alla comunicazione, la domiciliazione bancaria, gli sportelli dell'Agente della Riscossione, nonché tramite home banking, ricevitorie e circuito CBILL. È esclusa ogni forma di compensazione.

7. Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal debitore dal 16.10.2026 al 15.12.2026, termine decadenziale. Il contribuente può decidere quali cartelle di pagamento rottamare e può rottamare anche solo alcuni carichi contenuti nella medesima cartella. Entro il 15.12.2026 la domanda già trasmessa può essere integrata o corretta.

La trasmissione avviene tramite il sito dell'Agente della Riscossione, sia dall'area riservata (che evidenzia i soli carichi definibili) sia dall'area pubblica, indicando l'indirizzo e-mail (non PEC) dove sarà recapitata la ricevuta (R-DA-2026-ET). Dall'area pubblica occorre allegare copia di un documento di identità e convalidare il link ricevuto via e-mail entro 72 ore; la ricevuta va poi scaricata entro 5 giorni dal ricevimento del relativo link. Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda dall'area riservata "EquiPro" con le credenziali Entratel.

7.1 Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Con le FAQ pubblicate il 15.10.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato, tra l'altro, che possono essere definiti anche singoli carichi contenuti nelle cartelle e, nel rispetto delle condizioni previste, debiti interessati da precedenti definizioni agevolate decadute; le FAQ chiariscono inoltre le conseguenze delle rate omesse, l'imputazione dei versamenti e le ipotesi di decadenza.

7.2 Piani di rateizzazione in corso

In caso di piano di rateizzazione in corso che comprenda sia carichi rottamabili sia carichi non rottamabili, la presentazione della domanda determina, limitatamente ai carichi definibili, la sospensione fino al 31.3.2027 degli obblighi di pagamento derivanti dalla precedente rateizzazione. Per proseguire il pagamento delle rate relative ai debiti non rottamabili si potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito o sull'app EquiClick, oppure rivolgersi agli sportelli dell'Agenzia; solo dopo il 31.3.2027 saranno disponibili i moduli di pagamento aggiornati, riferiti esclusivamente ai debiti non ricompresi nella rottamazione.

8. Effetti della domanda

Presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche; rimangono tuttavia quelli in essere prima della domanda. In generale, il debitore si considera adempiente ai fini fiscali e non opera il c.d. "blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione".

Con riferimento ai pignoramenti, una volta trasmessa la domanda non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle già avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Con il pagamento, entro il 31.3.2027, dell'intero importo o della prima rata, i pignoramenti si estinguono. In caso di pignoramento del conto corrente è opportuno informare subito l'istituto di credito e l'Agente della Riscossione dell'avvenuta presentazione della domanda.

Dal giorno di presentazione della domanda e sino al 31.3.2027 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere; al 31.3.2027 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

9. Decadenza

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata; il debitore decade automaticamente, senza necessità di un provvedimento. È ammessa una tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza soltanto per l'unica rata (in caso di pagamento in unica soluzione) ovvero per l'ultima rata del piano.

A seguito della decadenza riemerge la possibilità di adottare misure cautelari ed esecutive, i carichi non sono più rateizzabili e l'intero carico residuo, comprensivo delle sanzioni, degli interessi e degli aggi stralciati, potrà essere riscosso, al netto di quanto già versato.

10. Indicazioni operative

Considerato il termine perentorio del 15.12.2026, invitiamo i Clienti che abbiano ricevuto cartelle relative a tributi o entrate di enti territoriali a verificare se l'ente creditore figura nell'elenco degli enti aderenti e a richiedere il Prospetto informativo dei carichi definibili, contattando lo Studio con congruo anticipo per la valutazione della convenienza e per la presentazione della domanda.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti

AMTAX STP S.r.l.